



Statuto della Fondazione Celiachia Onlus

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, su iniziativa dell'Associazione Italiana Celiachia quale organismo operativo per la ricerca scientifica sulla celiachia, sulla dermatite erpetiforme e relative attività, la **"FONDAZIONE CELIACHIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, in breve **"FONDAZIONE CELIACHIA ONLUS"**, con sede in Genova, Via Caffaro n 10/6.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Finalità e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza e della ricerca scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca relativa alle patologie della celiachia e della dermatite erpetiforme.

La Fondazione persegue e realizza il proprio scopo di ricerca direttamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Fondazione:

- favorisce le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti;
- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- mantiene contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

In nessun caso la Fondazione potrà operare in contrasto con le finalità dell'Associazione Italiana Celiachia o comunque in modo da pregiudicarne l'operatività.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.



L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 - Mezzi finanziari

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Il Presidente è eletto dalla Assemblea Nazionale della Associazione Italiana Celiachia e dura in carica tre anni. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente,
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dal Presidente e da altri 2 (due) consiglieri. Dura in carica tre anni e comunque fino alla sostituzione dei suoi membri.

Il primo consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio verranno nominati dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione Italiana Celiachia.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri quelli mancanti verranno sostituiti attingendo alla lista dei non eletti e qualora non disponibili, mediante nuova nomina da parte del soggetto che li ha nominati. Il nuovo consigliere così nominato rimane in carica fino al termine del mandato in quel momento in corso. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Vicepresidente.

Il Consiglio nomina inoltre, anche tra soggetti esterni, un tesoriere e un segretario, i quali, se esterni, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso presidente e vicepresidente, non possono ricevere retribuzione per alcuna attività, istituzionale, consulenziale o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività: possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Fondazione.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d) comma 1, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;

- redigere la relazione annuale sulla gestione da inviare a tutte le Associazioni Regionali socie della Associazione Italiana Celiachia ;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri, previo parere obbligatorio e vincolante da parte della Assemblea Nazionale della Associazione Italiana Celiachia;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 14;

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno 1 (uno) dei membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, con idonee modalità. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del CdA potranno anche svolgersi in via telematica, con mezzi e modalità che possano garantire la riservatezza e la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché la contestualità, collegialità e continuità della interazione fra i partecipanti per tutta la durata della riunione.

In particolare, le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso, al verbale della riunione sarà allegato l'eventuale documento telematico relativo alla stessa.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.



Art. 9 - Cessazione del Consigliere e del Presidente

I membri del CdA cessano:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
- per scadenza del mandato;
- per decesso;
- per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Fondazione, tale da arrecare danni morali o materiali alla Fondazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi;
- per revoca, da parte dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione Italiana Celiachia, qualora sia provata una condotta in contrasto con le disposizioni statutarie, inclusa la violazione del penultimo comma dell'art. 2.

Contro il provvedimento di esclusione o di revoca è data facoltà, entro 30 gg. dal ricevimento, di ricorrere presso il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Comitato Scientifico

La Fondazione si avvale del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana Celiachia.

Art. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 12 - Revisori dei conti

I Revisori dei Conti sono eletti da un numero minimo di uno fino a un massimo di tre, dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione Italiana Celiachia, che ne stabilisce anche il numero, fra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Essi dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, nonché dei principi di corretta amministrazione nella gestione della Fondazione. A tal fine essi devono verificare nel corso dell'esercizio almeno trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verificare se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione Italiana Celiachia.



È composto da un numero di membri fino a tre di comprovato valore morale e competenza, che al loro interno eleggono il Presidente.

L'organo esercita le competenze di cui all'art. 9 comma 4.

Essi durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Art. 14 - Norme sulla devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio alla Associazione Italiana Celiachia o, in sua assenza, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.